

Edizione di venerdì 9 ottobre 2015

IVA

[Assoggettamento ad IVA: c'è caparra e c'è acconto](#)

di Giovanni Valcarenghi, Paolo Noventa

ACCERTAMENTO

[Redditometro, ecco i nuovi parametri](#)

di Luigi Ferrajoli

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Costi black list: novità in tema di deducibilità](#)

di Federica Furlani

IVA

[Le cessioni a titolo di sconto premio e abbuono ai fini Iva](#)

di Luca Mambrin

RISCOSSIONE

[Le procedure cautelari a disposizione dell'Agente per la riscossione](#)

di Leonardo Pietrobon

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

IVA

Assoggettamento ad IVA: c'è caparra e c'è acconto

di **Giovanni Valcarenghi, Paolo Noventa**

Una recente pronuncia della Cassazione (Ordinanza 10306 depositata il 20 maggio scorso) ci offre l'occasione di tornare a trattare il tema delle differenti conseguenze che si producono nel mondo dell'IVA a seconda che l'erogazione di somme legate a preliminari vengano qualificate come **caparre** o come **acconti**.

Anticipiamo subito le conclusioni rammentando che la Corte afferma il seguente principio di diritto: *“Il versamento di caparre confirmatorie a corredo di contratti preliminari di compravendite di immobili, rimasti poi inadempiti, non determina l'insorgenza del presupposto impositivo dell'imposta sul valore aggiunto”*.

In particolare, una società aveva impugnato un avviso di accertamento dell'Ufficio nel quale, tra l'altro, si contestava il **mancato assoggettamento ad IVA** di somme riqualficate come acconti – anziché come caparre – a corredo di contratti preliminari rimasti inadempiti.

Sia la CTP che la CTR avevano, rispettivamente, accolto il ricorso del contribuente (che sosteneva che le somme dovevano essere **escluse** da IVA in quanto aventi natura risarcitoria) e respinto l'appello dell'Agenzia che, tuttavia, ha proposto ricorso per Cassazione.

I motivi di impugnazione sono fondati sul fatto che la CTR avrebbe errato a fare leva sulla funzione risarcitoria delle dazioni di denaro.

La Corte rileva che:

- nella sentenza della CTR è contenuto l'accertamento di fatto, concernente la qualificazione, in relazione ai contratti preliminari non adempiti, delle pattuizioni in esame come caparre confirmatorie (vi si legge che *“... può legittimamente, limitatamente a quelli rimasti allo stato di contratto preliminare, in relazione alle somme ricevute, ammettersi la funzione risarcitoria derivante dalla qualificazione di caparra confirmatoria con conseguente esclusione dell'obbligo di fatturazione e di imputazione a ricavi”*);
- così qualificata la dazione non può che discernere un trattamento di esclusione da IVA.

Questa statuizione di fatto non è stata ritualmente contestata: la qualificazione del contratto è subordinata all'esatta ricognizione della **comune volontà delle parti**.

I contratti preliminari determinano l'insorgere dell'obbligo di fare, ossia della prestazione del consenso per la stipulazione dei definitivi; **se l'obbligo discende dal contratto preliminare e**

non dal versamento della caparra, **il secondo non può essere considerato come corrispettivo del primo.**

La caparra risponde ad autonome funzioni:

- costituisce indizio della **conclusione** del contratto cui accede ed incita le parti a darvi esecuzione, considerato che colui che l'ha versata potrà perdere la relativa somma e la controparte potrà essere, eventualmente, tenuta a restituire il doppio di quanto ricevuto in caso di inadempimento ad essa imputabile;
- può svolgere, inoltre, funzione di **anticipazione** del prezzo, nel caso di regolare esecuzione del contratto preliminare, costituendo, invece, un risarcimento forfetario in caso d'inadempimento di questo, poiché il suo versamento dispensa dalla prova del *quantum* del danno subito in caso di inadempimento della controparte, salva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno (Cassazione 4 febbraio 2009, n. 2634; 19 settembre 2014, n. 19762; 8 giugno 2012, n. 9367).

Quindi:

- nell'ipotesi di regolare adempimento del contratto preliminare, la caparra è **imputata** sul prezzo dei beni oggetto dei definitivi, assoggettabili ad IVA, andando ad incidere sulla relativa base imponibile e, prima ancora, ad integrare il presupposto impositivo dell'imposta;
- nell'ipotesi di inadempimento, si determina il trattenimento della caparra, che serve a **risarcire** il promittente venditore.

Un tale **risarcimento non costituisce il corrispettivo di una prestazione e, per conseguenza, non fa parte della base imponibile dell'Iva**; in tal senso anche la Corte giustizia 18 luglio 2007, causa C-277/05.

Non è, quindi, applicabile l'indirizzo della Corte, secondo il quale la stipulazione del contratto preliminare di compravendita di un immobile, accompagnata dal versamento anticipato del corrispettivo, è sufficiente a realizzare il presupposto dell'imposizione IVA nei limiti dell'importo fatturato o pagato (Cassazione 15 maggio 2008, n. 12192 nonché 27 ottobre 2010, n. 21949 e 26 novembre 2014, n. 26088).

Le pattuizioni di caparre, difatti, sono contratti **autonomi**, in tal maniera distinguendosi dai versamenti di **acconti**, che costituiscono soltanto anticipazioni del prezzo e, quindi, adempimenti parziali anticipati delle future cessioni, rilevanti ai fini del suddetto presupposto d'imposizione.

Ovviamente, il pagamento di somme di denaro (o la dazione di cose fungibili), eseguito a titolo di caparra confirmatoria di un contratto di compravendita di bene immobile, è oggetto di fatturazione solo nella misura in cui tali somme (o cose fungibili) siano **destinate ad anticipazione del prezzo** per l'acquisto del bene, per volontà delle parti, accettabile dal giudice

di merito in base ad elementi intrinseci ed estrinseci al contratto (Cassazione 22 gennaio 2007, n. 1320; 14 marzo 2014, n. 5982).

Di una cosa non si occupa la sentenza: esiste un **limite quantitativo** per poter attribuire ad una dazione di denaro la qualifica di caparra?

Vale a dire, un eccesso di importo può fare insorgere il dubbio che si tratti, almeno in parte di un acconto mascherato? Per rispondere al quesito bisognerebbe utilizzare la sensibilità ed il **buon senso**, riscontrando che, difficilmente, nella pratica si incontrano caparre di importo superiore al 10-15% del corrispettivo (pur se, va detto, non esiste un preciso parametro normativo).

Ciò non significa, ovviamente, che in particolari occasioni si possano giustificare esborsi più elevati, purché si provveda a cristallizzare il motivo che giustifica tale maggiore misura rispetto a quella normalmente praticata.

ACCERTAMENTO

Redditometro, ecco i nuovi parametri

di **Luigi Ferrajoli**

Il 25 settembre 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **D.M. 16 settembre 2015** recante le nuove disposizioni sull'*"accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche, per gli anni d'imposta a partire dal 2011"*.

Con tale Decreto sono state emanate le **nuove regole operative del c.d. redditometro**, recependo definitivamente i principi espressi dal Garante della *privacy*, ad ogni modo già sostanzialmente applicati anche in precedenza dall'Agenzia delle entrate.

La disciplina operativa del redditometro rimane sempre regolata dall'articolo **38, D.P.R. 600/1973**.

Presupposto necessario ai fini dell'applicabilità di tale innovato strumento accertativo è la verifica, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di uno **scostamento**, tra quanto dichiarato e quanto accertato, **maggiore del 20%**.

In tale circostanza, le **possibilità di difesa** per il contribuente sono elencate al comma 4; in particolare chi sarà oggetto di accertamenti da redditometro avrà la possibilità di dimostrare di avere coperto le maggiori spese accertate tramite **redditi esenti**, redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta o redditi legalmente esclusi dalla base imponibile.

A ciò si aggiunge l'ulteriore possibilità di contestare le spese oggetto di indagine portando a proprio favore prove dell'**inesatta quantificazione o attribuzione delle stesse**.

Lo strumento del redditometro, secondo quanto disciplinato dall'articolo 38, comma 7, prevede una **duplice garanzia** in favore del contribuente.

Ed infatti, l'Ufficio che procede alla **determinazione sintetica del reddito** deve, in primo luogo, procedere alla notifica dell'invito a comparire affinché il contribuente possa giustificare l'**incoerenza** tra reddito dichiarato e spese sostenute; successivamente potrà avviare il procedimento di **accertamento con adesione**.

Per quanto riguarda, invece, le nuove disposizioni in materia di redditometro esse sono applicabili **per i periodi d'imposta a partire dal 2011** e sostituiscono integralmente la precedente disciplina dapprima regolata dal D.M. 24 dicembre 2012 per gli anni d'imposta 2009 e 2010.

La novità di maggior rilievo è sicuramente la rinuncia da parte del legislatore all'ausilio di **dati di stima** per la ricostruzione del reddito attribuibile al contribuente.

È evidente lo scopo del legislatore: favorire sempre più l'accertamento di tipo **sintetico "puro"** rispetto a quello induttivo.

Secondo quanto previsto **dall'art.1 del D.M. 16 settembre 2015**, il redditometro continuerà ad operare con la **Tabella A**, facendo però salva la possibilità in capo all'Amministrazione di avvalersi di ulteriori elementi di capacità contributiva.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 *"il contenuto induttivo degli **elementi indicativi di capacità contributiva**, indicato nella tabella A, è determinato tenendo conto della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente"*, mentre l'indagine da parte dell'Ufficio è svolta sulla base degli 11 gruppi familiari distribuiti nelle 5 aree in cui è diviso il territorio nazionale (**Tabella B**).

Di non poco conto appare, dunque, l'intervento del legislatore che "finalmente" sancisce l'utilizzabilità delle sole **spese certe** presenti in Anagrafe tributaria.

Unica eccezione ammessa rimane, tuttavia, quella per le cosiddette **"spese per elementi certi"**.

La spiegazione di tale scelta è agevole: tale tipologia di uscite non rappresenta altro che voci di spese comunque presenti in **Anagrafe tributaria** e, dunque, già conosciute dal Fisco.

Gli unici elementi di capacità contributiva da tenere in considerazione, pertanto, sono le spese certe, le spese per elementi certi ed il **fitto figurativo**.

Tale ultimo parametro, può essere utilizzato unicamente in seguito alla selezione del contribuente e **non rileva per determinazione della stessa**; rientrano nella tipologia di tale criterio le spese connesse al mantenimento dell'abitazione indicate nella tabella A allegata al Decreto.

Nell'ipotesi in cui il contribuente, in sede di contraddittorio, dovesse rappresentare una **diversa condizione abitativa** si applicheranno le spese per elementi certi connesse all'immobile, quali spese di manutenzione ordinaria, acqua e condominio.

Diversamente, **le spese per beni e servizi di uso corrente non concorrono né alla selezione del contribuente né formano oggetto del contraddittorio**, eccezion fatta nel caso in cui l'Ufficio le abbia individuate puntualmente, ipotesi in cui anche tali spese possono concorrere alla costruzione sintetica del reddito.

Differente è la situazione degli **investimenti**, elencati sempre nell'allegata Tabella A, per i quali le informazioni in Anagrafe Tributaria sono complete e, dunque, consentono all'Ufficio di determinare l'incremento patrimoniale.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Costi black list: novità in tema di deducibilità

di **Federica Furlani**

L'articolo 4 del Decreto crescita ed internazionalizzazione (D.Lgs. 147/2015) è intervenuto modificando la disciplina in merito alla **deducibilità** dei **costi derivanti da operazioni intercorse con soggetti residenti**, ovvero **localizzati in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati** di cui all'articolo 110, commi 10 – 12-bis, Tuir.

Come noto, **l'articolo 110, comma 10**, Tuir nella versione previgente stabiliva l'**indeducibilità** delle spese/costi o meglio di *"qualunque componente negativo di reddito"* (Circolari 51/E/2010 e 35/E/2015) derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate in Stati o territori rientranti nella *black list*, salva l'ipotesi (comma 11) in cui il contribuente residente fosse stato in grado di **fornire la prova** all'Amministrazione finanziaria circa:

- **l'effettivo svolgimento di un'attività commerciale** da parte dell'impresa estera fornitrice;
- il fatto che le **operazioni** da cui derivavano i componenti negativi **rispondessero ad un effettivo interesse economico per l'impresa residente** e le stesse avessero avuto concreta attuazione.

Una prima novità del D.Lgs. 147/2015 consiste, attraverso una modifica del comma 10, nel passare da una **presunzione relativa** di indeducibilità di tali costi (salva la prova della sussistenza delle circostanze esimenti sopra individuate) ad una **presunzione legale di deducibilità nel limite del valore normale** determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir.

Solamente per la **parte di costo che eccede il valore normale** è necessario fornire **prova delle circostanze esimenti** per garantirne la deducibilità.

Le modifiche al comma 11 hanno inoltre variato tali circostanze esimenti necessarie esclusivamente al fine di dedurre la parte di costo eccedente il valore normale.

È sufficiente **fornire la prova** che le **operazioni**:

- **rispondano ad un effettivo interesse economico;**
- **abbiano avuto concreta attuazione.**

Non è, invece, più prevista la prova dell'effettivo svolgimento, da parte del soggetto estero, di un'attività commerciale in via prevalente, difficilmente reperibile e documentabile quantomeno senza la collaborazione del fornitore estero.

Queste nuove disposizioni trovano applicazione anche per i costi relativi ai **servizi resi da professionisti** domiciliati nei Paesi aventi regime fiscale privilegiato, che sarebbero pertanto deducibili senza prove o formalità, se di importo non eccedente il valore normale.

Resta ferma la necessità che il soggetto residente **indichi i componenti negativi in questione in modo separato in dichiarazione**, in modo da “segnalarli” all’Amministrazione finanziaria, sia con riferimento **all’ammontare compreso entro il valore normale che per quello eccedente**.

In particolare si tratterà di indicare il totale dei costi *black list* (entro e oltre il valore normale) come variazioni in aumento in dichiarazione (rigo RF29 modello Unico SC 2015) e come variazioni in diminuzione (rigo RF 52 modello Unico SC 2015), sempre per l’ammontare compreso entro il valore normale e per l’ulteriore parte eccedente, solo se il contribuente ritiene di essere in grado di fornire le prove “ridotte” di cui al novellato articolo 110, comma 11, Tuir.

Si ricorda che la **mancata separata indicazione** in dichiarazione, pur non comportando l’indeducibilità dei costi, comporta l’irrogazione di una **sanzione pari al 10% del relativo ammontare**, con un minimo di 500 € ed un massimo di 50.000 €.

Per espressa previsione normativa, le disposizioni commentate trovano applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (7 ottobre 2015) e quindi, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, **dal 2015**.

IVA

Le cessioni a titolo di sconto premio e abbuono ai fini Iva

di **Luca Mambrin**

Non sono sempre facilmente identificabili le **somme, a titolo di sconto**, da inserire nel computo della base imponibile Iva, pertanto risulta necessario chiarire i requisiti e l'esposizione in fattura.

L'articolo 15, D.P.R. 633/1972, elenca una serie di operazioni relative a **somme** che, pur essendo addebitate alla controparte, **non hanno natura di controprestazione** per la cessione del bene o la prestazione del servizio a cui si riferiscono e pertanto sono **esclusi dal computo della base imponibile**, anche se accessorie ad operazioni imponibili, non imponibili o esenti.

Tra le varie fattispecie elencate il **numero 2)** del citato **articolo 15** stabilisce che non concorre a formare la base imponibile *"il valore normale dei beni ceduto a titolo di sconto, premio o abbuono, in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata"*.

Si tratta comunemente dei cosiddetti **"sconti merce"** (o sconti in natura) che rappresentano il riconoscimento gratuito al cliente in determinate operazioni di compravendita di quantità aggiuntive di un certo bene prodotto o commercializzato dall'impresa venditrice.

Affinché tali sconti in natura non siano assoggettati ad **Iva** è necessario che:

- la cessione a titolo di sconto **sia prevista nelle originarie pattuizioni contrattuali**;
- il bene ceduto a titolo di sconto **non sia soggetto ad aliquota più elevata rispetto ai beni oggetto della cessione cui lo sconto si riferisce**.

Come si evince dalla condizioni richieste dalla norma, **non è necessario** che il bene ceduto a titolo di sconto rientri necessariamente fra quelli prodotti o commercializzati dal cedente o che si tratti di beni di diverso tipo rispetto a quelli oggetto della cessione originaria. Come precisato infatti anche nella **R.M. 362125/1986** le cessioni a titolo di sconto e abbuono, anche se riflettono beni diversi da quelli che hanno formato oggetto della cessione originaria, *"rientrano nel campo di applicazione della disposizione dell'art. 15 sempreché le cessioni stesse siano poste in essere in conformità alle originarie condizioni contrattuali e non riflettono beni soggetti ad aliquota più elevata rispetto a quella applicabile ai beni oggetto della cessione cui ineriscono"*.

Se le cessioni avvengono in assenza di almeno una delle condizioni sopra richiamate allora **il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto dovrà essere assoggettato ad Iva**, ad esempio

quando:

- lo **sconto merce** viene riconosciuto al cliente **successivamente alla conclusione del contratto originario**;
- ai beni ceduti a titolo di sconto, se **ceduti dietro corrispettivo** dovrebbe essere applicata **un'aliquota Iva** più elevata rispetto a quella prevista per i beni che sono ceduti a titolo oneroso.

In merito poi alle indicazioni da riportare in **fattura** l'articolo 21, comma 2, lett. h), D.P.R. 633/1972, richiede poi che la stessa debba contenere i *"corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2"*. È necessario quindi che venga **esposto in fattura il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto** ancorché non concorra alla formazione della base imponibile.

Per quanto riguarda la determinazione del valore normale dobbiamo fare riferimento alle disposizioni contenute nell'**articolo 14**, D.P.R. 633/1972, la cui definizione varia a seconda che sia possibile accertare cessioni o prestazioni analoghe a quelle oggetto di valutazione.

Nel caso infatti sia possibile **accertare l'esistenza di operazioni analoghe** allora è possibile utilizzare il valore comparato, dove per valore normale si intende **l'importo che il cessionario o committente, al medesimo stadio di commercializzazione** (quindi assume rilevanza se quel bene viene ceduto dal produttore, dal grossista o dal dettagliante) di quello in cui avviene la cessione del bene o la prestazione del servizio dovrebbe pagare **in condizioni di libera concorrenza** ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i **beni o servizi in questione nel tempo o nel luogo di tale cessione o prestazione. Se non sono rinvenibili cessioni o prestazioni analoghe** allora per valore normale, ai sensi delle lett. a) e b) del comma 2 dell'articolo 14, si intende: a) per le **cessioni di beni**, il **prezzo di acquisto dei beni o di beni simili** o, in mancanza, il **prezzo di costo**, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; b) per le **prestazioni servizi**, le **spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi**. Quindi, nel caso in cui il bene oggetto dello sconto **sia un bene prodotto o commercializzato** dall'impresa, il valore normale da indicare in fattura, escluso dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, comma 1, n. 2, D.P.R. 633/1972, sarà pari al **prezzo di vendita** riportato sulla stessa per la cessione principale, mentre, nel caso in cui i beni ceduti a titolo di sconto **non formino oggetto dell'attività propria dell'impresa o siano beni diversi rispetto a quelli oggetto della cessione principale**, allora potrà essere indicato come valore normale escluso dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, comma 1, n. 2, D.P.R. 633/1972,

il prezzo di acquisto degli stessi.

RISCOSSIONE

Le procedure cautelari a disposizione dell'Agente per la riscossione

di **Leonardo Pietrobon**

Entro sessanta giorni dalla **notifica di una cartella**, come noto, un contribuente ha la possibilità di procedere con l'**integrale pagamento**, chiedere l'accesso ad una forma di **pagamento rateale** o **impugnare la stessa avanti la Commissione Tributaria** competente. Nel caso in cui lo stesso contribuente non provveda al pagamento o non abbia ottenuto, con la **presentazione del ricorso**, un provvedimento di **sospensione** o di **annullamento** del pretesa, l'Agente per la Riscossione competente ha la possibilità di porre in essere **alcune procedure a garanzia o a soddisfacimento del proprio credito**: misure **cautelari** e misure **esecutive**.

Sotto il profilo procedurale, Equitalia invia al contribuente, prima **dell'attivazione delle procedure cautelari, comunicazioni e avvisi**, per informarlo delle azioni che per legge è tenuta a porre in essere al fine di recuperare quanto iscritto nella cartella di pagamento precedentemente notificata.

Le **misure cautelari** a disposizione dell'Agente per la Riscossione consistono nel **fermo amministrativo**, nell'**iscrizione di ipoteca** e nei **pignoramenti** che sono lesivi della sfera patrimoniale e personale del debitore. Sotto il profilo normativo, l'articolo 25, comma 2, D.P.R. 602/1973, infatti dispone *"La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata"*. Il successivo articolo 50, in modo puntuale, stabilisce che l'agente della riscossione può esperire, le seguenti misure cautelari:

- **iscrivere ipoteca** sui beni del debitore e dei coobbligati in solido;
- procedere al **fermo dei beni mobili registrati**;
- usufruire della **procedura di "blocco" del pagamento** da parte delle pubbliche Amministrazioni, qualora le somme dovute siano superiori a 10.000,00 euro.

Oltre alle **misure cautelari** è prevista la possibilità di esecuzione anche delle seguenti misure esecutive:

- **pignoramento mobiliare**;
- **pignoramento presso terzi**, con la procedura "semplificata" introdotta dalla L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), in vigore dal 1 gennaio 2013, con la modifica degli articoli 548 e 549 Cod. proc. civ.;

- **pignoramento immobiliare.**

Con riferimento all'**iscrizione di ipoteca**, quale prima tipologia di strumento di misura cautelare, si fa presente che gli agenti della riscossione hanno il potere di **iscrivere l'ipoteca sugli immobili del debitore**, in forza dell'**articolo 77, D.P.R. 602/1973**.

L'iscrizione di ipoteca è soggetta a **procedure e limiti ben precisi**, che sono stati modificati nel corso del tempo in seguito a diversi interventi normativi e per verificare la validità di una ipoteca bisogna considerare la normativa vigente al tempo dell'avvenuta iscrizione.

Periodo di iscrizione di ipoteca	Limiti
Ipotecche iscritte tra il 25 maggio 2010 e il 13 maggio 2011	Norma vigente: L. n. 73/2010 Soglia minima: 8.000 euro
Ipotecche iscritte tra il 13 luglio 2011 e il 1 marzo 2012	Norma vigente: L. n. 106/2011 Soglia minima: 8.000 euro Soglia minima: 20.000 euro (in caso di abitazione principale + contestazione/contestabilità del credito in giudizio)
Ipotecche iscritte dal 2 marzo 2012	Norma vigente: D.L. 16/2012 Soglia minima: 20.000 euro

Per quanto concerne **l'iscrizione ipotecaria**, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 19, D.Lgs. 546/1992 dall'articolo 35, comma 26-*quinquies*, D.L. 223/2006 (Legge Visco-Bersani) contro tale procedura è **ammesso ricorso presso le commissioni tributarie**.

A **partire dal 13 luglio 2011**, data in entrata in vigore della L. 106/2011, l'Agente della riscossione deve **inviare** al debitore **una comunicazione con l'avviso che**, in assenza di pagamento delle somme dovute entro trenta giorni, **procederà all'iscrizione ipotecaria**, questo perché in alcuni casi il ritardo nel pagamento può dipendere da vizi di notifica delle cartelle. **Decorsi inutilmente i 30 giorni di intimazione al pagamento**, l'Agente della riscossione trasmette all'Agenzia del territorio una nota contenente la posizione debitoria del contribuente e la richiesta di iscrizione ipotecaria; la Conservatoria dei registri immobiliari procede all'iscrizione e l'agente della riscossione **notifica al contribuente la comunicazione di avvenuta iscrizione**.

Per effetto delle disposizioni contenute nel D.L. 69/2013 (cosiddetto decreto “del fare”) **l'espropriazione immobiliare non può** essere avviata, a prescindere dal valore del debito per cui si procede, se l'immobile risulta essere **l'unico di proprietà del debitore** e lo stesso vi risieda anagraficamente (con **esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**).

Per gli **immobili diversi** da quelli di cui sopra viene inoltre **previsto un limite all'espropriazione esattoriale** che **non potrà procedere** quando **l'importo complessivo del credito non supera i 120.000,00 euro**.

Il decreto “del fare” ha inoltre **esteso il limite di pignorabilità dei beni strumentali**, nel limite di un quinto, di **imprese e professionisti individuali** previsti nel codice di procedura civile anche alle società, siano esse di capitali che di persone, e agli altri enti, per i quali il fattore capitale prevale sul fattore lavoro.

Il **fermo amministrativo** è, invece, l'atto con cui si dispone, il **blocco dei veicoli intestati al debitore**. Sotto il profilo normativo, la **lettera e-ter, dell'articolo 86, D.P.R. 602/1973** prevede che l'agente della riscossione, **decorso il termine di sessanta giorni** dalla notifica della cartella di pagamento, **possa disporre il fermo dei beni mobili iscritti in pubblici registri** appartenenti al debitore o ai coobbligati.

Il fermo amministrativo (“ganasce fiscali”) dei **beni mobili registrati** è una **misura cautelare** adottabile dall'agente della riscossione qualora, **decorso sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento** o una volta affidato il credito dall'Agenzia in caso di accertamento esecutivo, il contribuente o il coobbligato non abbiano provveduto al **versamento delle somme dovute**.

Si ricorda che nel, caso in cui il **debito del debitore non superi la somma di 2.000 euro**, non è possibile procedere al **fermo amministrativo**, se lo stesso non è stato proceduto da almeno **due solleciti di pagamento** il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo.

L'**iscrizione** del fermo amministrativo nei **pubblici registri** comporta il **divieto di circolazione del veicolo** e l'inopponibilità, nei confronti dell'agente della riscossione, degli atti dispositivi del bene. In particolare, l'articolo 86, comma 3, D.P.R. 602/1973 prevede che chiunque circola con **veicoli sottoposti a ganasce fiscali** è soggetto alla **sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada)**.

L'articolo 86 del D.P.R. 602/1973 prevede che il **fermo amministrativo** dei veicoli si esegua direttamente con l'**annotazione presso i pubblici registri**, a opera dell'agente della riscossione che ne dà notizia al contribuente.

Il D.L. 69/2013 ha recepito le regole di prassi, seguite da Equitalia, all'interno dell'articolo 86, D.P.R. 602/1973, stabilendo che la procedura del fermo deve avere inizio attraverso **la notifica di una comunicazione preventiva al debitore**, contenente l'**invito a pagare** le somme dovute

entro 30 (e non più 20) giorni dalla stessa. Decorso tale termine, il fermo viene iscritto senza più avvisi di sorta.

La **cancellazione del fermo** può essere effettuata al **saldo del debito** o, in caso di **rateizzazione**, contestualmente al **pagamento della prima rata**, consegnando al **PRA** la **liberatoria rilasciata da Equitalia**. Nel caso in cui, invece, il contribuente e proprietario del veicolo, non proceda al pagamento di quanto richiesto il mezzo potrà essere **pignorato** e **venduto all'asta**.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

I postdemocristiani



Carlo Baccetti

Il Mulino

Prezzo – 27

Pagine – 424

Dalla dissoluzione della Democrazia cristiana sono nate alcune formazioni politiche – Partito popolare (Ppi), Centro cristiano4democratico (Ccd), Cristiani democratici uniti (Cdu) – che nel 2002 hanno dato vita da un lato all'Unione democratica cristiana e di centro (Udc), dall'altro alla Margherita. Che cosa sappiamo, oggi, su queste due componenti decisive degli schieramenti politici che si confrontano nel nostro paese? Nel volume si mostra come i postdemocristiani abbiano fatto proprio il “partito di correnti” che fu tipico della Dc, incentrato sulle reti di potere personale facenti capo ai notabili locali. Questa tradizione, però, è stata innovata attraverso il modello del “partito in franchising”: i leader nazionali si occupano di pubblicizzare e vendere ai potenziali elettori-acquirenti il “marchio” del partito sui mass media, mentre dirigenti, parlamentari e amministratori locali hanno una notevole autonomia nel gestire la “rete commerciale” sul territorio (sezioni, circoli, comitati provinciali e regionali ecc.). Dalla ricerca emerge poi, documentata con materiali inediti, la meridionalizzazione che contrassegna le strutture organizzative e l'elettorato dei due partiti, i cui “azionisti di maggioranza” sono le regioni del Sud, in particolare la Sicilia per l'Udc, la Campania e la Calabria per la Margherita. In questo scenario, quali prospettive si aprono per l'Udc dopo l'uscita di Marco Follini e lo “sganciamento” dalla tutela di Berlusconi voluto da Casini? E, sull'altro versante, quali saranno gli effetti che il modello di partito della Margherita potrà

avere sulla nascita e sul consolidamento del Partito democratico?

Robespierre



Peter mcPhee

Il Saggiatore


Prezzo – 26

Pagine – 358

Maximilien Robespierre: tiranno, fanatico, salvatore, ideologo. Considerato da alcuni il primo, sanguinario dittatore moderno, e da altri il grande martire della Rivoluzione, da tutti stimato come uomo di incredibile fermezza – l'Incorruttibile –, il teorico del Terrore è una delle figure storiche più controverse della modernità, capace di polarizzare le reazioni degli studiosi e di alimentare intorno alla propria persona un mito che spesso scolora nella leggenda. Quella di un ragazzo gracile, concepito al di fuori del matrimonio e ai margini della buona società di provincia; di un giovane che legge clandestinamente Rousseau durante gli anni del collegio, e che agli ideali di fratellanza ed eguaglianza decide di consacrare tutta la propria vita; del «difensore del popolo» che nel 1789 arriva a Versailles come rappresentante del Terzo Stato; del politico che piega il proprio sentire alle contingenze caotiche della Rivoluzione. È da questi snodi cruciali che parte Peter McPhee – fra i più autorevoli storici della Francia e dell'ancien régime – per raccontare la vicenda, personale prima ancora che politica, di Robespierre, la cui ombra si staglia imponente sulle alterne vicende della Rivoluzione: passioni, limiti, desideri confluiscono in un profilo psicologico in cui, alla volontà d'acciaio e alla distaccata carica morale, si associa una purezza idealistica a cui l'inflessibilità conferisce un minaccioso ascendente, e alla quale l'inasprirsi del conflitto diede i tratti di una ferocia estrema: quando la controrivoluzione tentò di ripristinare i vecchi privilegi e mise a rischio le conquiste avviate dalla presa della Bastiglia, le posizioni di Robespierre cedettero il passo al Terrore e la fame insaziabile della ghigliottina divenne la legge per tutti i nemici del popolo. Lettere private, poesie, Discorsi al Club dei giacobini: McPhee utilizza fonti spesso inedite in

Italia per intrecciare una narrazione storica dal respiro ampio, capace di coniugare l'analisi «dall'alto» della società rivoluzionaria francese e la prospettiva intima, personale, su un uomo travagliato, le cui aspirazioni ridisegnarono l'Europa e il mondo.

Anna



Niccolò Ammaniti

Einaudi

Prezzo – 19

Pagine – 288

In una Sicilia diventata un'immensa rovina, una tredicenne cocciuta e coraggiosa parte alla ricerca del fratellino rapito. Fra campi arsi e boschi misteriosi, ruderi di centri commerciali e città abbandonate, fra i grandi spazi deserti di un'isola riconquistata dalla natura e selvagge comunità di sopravvissuti, Anna ha come guida il quaderno che le ha lasciato la mamma con le istruzioni per farcela. E giorno dopo giorno scopre che le regole del passato non valgono più, dovrà inventarne di nuove. Con Anna Niccolò Ammaniti ha scritto il suo romanzo più struggente. Una luce che si accende nel buio e allarga il suo raggio per rivelare le incertezze, gli slanci del cuore e la potenza incontrollabile della vita. Perché, come scopre Anna, la «vita non ci appartiene, ci attraversa».

L'ultimo branco selvaggio



Piers Torday

Salani

Prezzo – 15,90

Pagine – 306

In un mondo dove gli animali non esistono più, colpiti da una misteriosa epidemia all'apparenza senza cura, anche Kester Jaynes, 12 anni, a volte è convinto di non esistere. Kester ha perso la parola dalla morte della sua mamma ed è rinchiuso a Spectrum Hall, un terribile istituto rieducativo per ragazzi problematici. Dovrebbe essere un aiuto per lui, ma vivere recluso in quel posto assurdo semmai può solo aggravare la sua già difficile situazione, e Kester sta via via convincendosi che, anche se non capisce che cosa, c'è sicuramente qualcosa di sbagliato, di molto sbagliato in lui. Così il giorno in cui Kester sente la richiesta d'aiuto... di uno scarafaggio, teme di essere impazzito del tutto. E invece è tutto vero: gli animali gli parlano e quel che è meglio, lui è in grado non solo di capirli, ma anche di parlare con loro. Quando nella sua camera a Spectrum Hall plana uno stormo di piccioni per portarlo via, verso una terra lontana, dove c'è bisogno di lui, inizia per Kester la più incredibile delle avventure.

La cucina italiana: il grande ricettario



Gualtiero Marchesi

De Agostini

Prezzo – 49,90

Pagine – 2.000